



STATUTI

**SACRO MILITARE
ORDINE COSTANTINIANO
DI SAN GIORGIO**

CAPITOLO I
FINALITÀ DELL'ORDINE

Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è un Ordine Equestre il quale, dalla sua remotissima origine, si propone la glorificazione della Croce, la propagazione della Fede, e la difesa della Chiesa Apostolica Romana, cui è strettamente legato per speciali benemeritenze acquisite e per molteplici prove di riconoscenza e di benevolenza avute dai Sommi Pontefici. È pertanto non solamente precipuo dovere dei Cavalieri e delle Dame di vivere in conformità alla Fede Cattolica, ma sarà proprio di essi l'associarsi a tutte quelle manifestazioni che concorrono all'incremento dei principi religiosi e cooperare con tutti i mezzi a ché si ridesti nella pratica la vita cristiana.

L'Ordine, adeguandosi ai tempi, si propone anche di dare il suo maggior contributo d'azione e di attività alle due grandi opere eminentemente sociali dell'Assistenza Ospedaliera e della Beneficenza.

CAPITOLO II
CATEGORIE, GRADI DELL'ORDINE
E NUMERO DEI CAVALIERI E DELLE DAME

ARTICOLO I

Le Categorie ed i Gradi dell'Ordine sono:

CATEGORIA DI GIUSTIZIA

Bali Cavaliere e Dama di Gran Croce di Giustizia, decorato del Collare

Bali Cavaliere di Gran Croce di Giustizia, per Cardinali di Santa Romana Chiesa

Bali Cavaliere e Dama di Gran Croce di Giustizia

Cavaliere e Dama di Gran Croce di Giustizia

Cavaliere e Dama Grande Ufficiale di Giustizia

Cavaliere e Dama Commendatore di Giuspatronato di Giustizia

Cavaliere e Dama Commendatore di Giustizia

Cavaliere e Dama Ufficiale di Giustizia

Cavaliere e Dama di Giustizia

CATEGORIA DI GRAZIA

Cavaliere e Dama di Gran Croce di Grazia

Cavaliere e Dama Grande Ufficiale di Grazia

Cavaliere e Dama Commendatore di Giuspatronato di Grazia

Cavaliere e Dama Commendatore di Grazia

Cavaliere e Dama Ufficiale di Grazia

Cavaliere e Dama di Grazia

CATEGORIA DI MERITO

Cavaliere e Dama di Gran Croce di Merito

Cavaliere e Dama Grande Ufficiale di Merito

Cavaliere e Dama Commendatore di Giuspatronato di Merito

Cavaliere e Dama Commendatore di Merito

Cavaliere e Dama Ufficiale di Merito

Cavaliere e Dama di Merito

Cavaliere e Dama d'Ufficio

ARTICOLO II

Il numero dei Balì Cavalieri e Dame di Gran Croce di Giustizia decorati del Collare non può essere superiore a cinquanta, in memoria dei personaggi prescelti dall'Imperatore Costantino per la Custodia del Labaro; ciascuno di essi ha il trattamento di Eccellenza e di Don.

I Reali Principi e le Principesse di Borbone delle Due Sicilie, i Sovrani e le Sovrane, i Principi e le Principesse di altre Case Reali e gli Eminentissimi Cardinali di Santa Romana Chiesa, i Capi di Stato e di Governo non sono compresi nel numero dei cinquanta Balì Cavalieri e Dame di Gran Croce di Giustizia decorati del Collare.

Il numero dei Cavalieri e Dame di Gran Croce di Giustizia è limitato a settantacinque, quello dei Cavalieri e Dame di Gran Croce di Grazia è limitato a cento, quello dei Cavalieri e Dame di Gran Croce di Merito è limitato a centocinquanta. È, invece, illimitato il numero dei Cavalieri e Dame degli altri Gradi.

CAPITOLO III
CONDIZIONI DI AMMISSIONE

ARTICOLO I

La Croce Costantiniana può essere concessa a persone di qualsiasi nazionalità, che professino la Religione Cattolica e che siano fornite delle virtù che si addicono ad un perfetto Cavaliere o Dama Cristiani.

ARTICOLO II

Alla Categoria di Giustizia possono aspirare Principi e Principesse della Real Famiglia, Sovrani e Principi Esteri, Cardinali di Santa Romana Chiesa, Capi di Stato e di Governo, Rappresentanti delle più cospicue Famiglie Nobili, Coloro che abbiano il possesso della nobiltà generosa di almeno duecento anni dei quattro Avi, e Coloro che siano rivestiti di Altissime Dignità o avessero specialissime benemerienze.

Alla Categoria di Grazia possono aspirare Coloro che, pur non essendo in grado di fornire tutte le prove richieste dalla Categoria di Giustizia, appartengono a famiglie di antica e provata nobiltà; tutti gli Ecclesiastici e Coloro che fossero per altri titoli eccellenti.

Alla Categoria di Merito possono aspirare Coloro che si siano resi meritevoli per pregi personali o per servizi resi all'Ordine.

L'età minima consentita per l'ammissione all'Ordine è stabilita in anni diciotto. L'età richiesta per i Gradi di Cavaliere e Dama di Gran Croce è di anni quaranta.

ARTICOLO III

Agli Ecclesiastici, così come ai Militari, è permesso di aspirare a ciascuno dei suddetti Gradi, purché abbiano i requisiti richiesti.

ARTICOLO IV

Il Gran Maestro può concedere la Croce dell'Ordine, Motu Proprio, in deroga ai precedenti articoli II e III.

ARTICOLO V

I Cavalieri e le Dame dell'Ordine possono fregiarsi degli Ordini conferiti dalla Santa Sede o sotto la Sua Protezione diretta, degli Ordini della Repubblica Italiana, del Sovrano Militare Ordine di Malta, di quelli conferiti da altri Stati e degli Ordini Dinastici di Case Reali anche se non più regnanti.

ARTICOLO VI

L'Ordine riconosce validi solamente i matrimoni ritenuti tali dalla Chiesa Cattolica.

ARTICOLO VII

È fatto divieto a Cavalieri e Dame di far parte di sette, organizzazioni ed associazioni i cui principi siano in contrasto con quelli della Religione Cattolica o dell'Ordine.

ARTICOLO VIII

I trasgressori ai precedenti Articoli V e VII sono automaticamente sospesi dai Ruoli e, a seguito di opportuni accertamenti, potranno essere radiati dall'Ordine.

CAPITOLO IV

DECORAZIONI, DISTINTIVI E UNIFORMI DELL'ORDINE

ARTICOLO I

La Croce del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è di oro gigliata, smaltata di color porporino, a forma greca, caricata alle quattro estremità delle lettere I.H.S.V. (In hoc signo vinces) e nel centro ha il monogramma XP e, sui bracci della Croce, ha le lettere greche Alfa e Omega. Il nastro dell'Ordine è di seta ondata celeste.

ARTICOLO II

La foggia delle Insegne delle differenti Categorie e Gradi e l'uso dei Titoli Onorifici sono stabiliti con speciale Regolamento che, con le relative tavole, fanno parte integrante dei presenti Statuti.

ARTICOLO III

Il mantello dell'Ordine è in panno "bleu de roi" recante sul lato sinistro la Croce dell'Ordine larga cm 25; il tutto come alle relative tavole allegate al Regolamento. I Cavalieri e le Dame Costantiniani laici, con speciale autorizzazione del Gran Maestro, possono usare l'uniforme militare, costituita da: una tunica e calzoni, con bande, di colore "bleu de roi", spalline, cintura, collo e paramani con ricami in oro varianti secondo i gradi.

CAPITOLO V
CARICHE E DIGNITÀ

ARTICOLO I

Il Perpetuo Supremo Reggitore Prima Dignità dell'Ordine è il Gran Maestro, con tutti quei diritti tradizionali che si rilevano dalle Speciali Concessioni e dalle Bolle dei Romani Pontefici.

Il Gran Maestro può emanare nuove Leggi e Statuti e interpretarli; può similmente abrogare le vecchie Leggi, quando e come lo giudicherà opportuno.

La dignità di Gran Maestro, riservata alla Reale Famiglia di Borbone delle Due Sicilie, erede della Serenissima Casa Farnese, è legata alla qualità di Capo della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie. In mancanza di eredi, nella Reale Famiglia di Borbone delle Due Sicilie, la successione stessa ha luogo per designazione testamentaria del Gran Maestro.

Il Gran Maestro è assistito nelle Sue decisioni dal “Consigliere della Real Casa e per gli Ordini Dinastici”, personalmente nominato e di Sua assoluta fiducia.

Il Gran Maestro può nominare il “Segretario Generale”, al quale conferisce poteri necessari all'indirizzo e al coordinamento dell'attività della Cancelleria e delle Delegazioni.

ARTICOLO II

Il Gran Maestro secondo la consuetudine può chiedere al Santo Padre la nomina presso l'Ordine di un Cardinale Protettore, il quale rappresenta i legami di tradizionale filiale devozione che unirono sempre la Sacra Milizia alla Chiesa e l'indipendenza di essa da qualsiasi altra potestà.

Può nominare un Gran Priore dell'Ordine che dovrà ottenere dalla Sede Apostolica il “placet” e che svolgerà le mansioni descritte nell'Articolo IV del Capitolo VII. Potrà altresì designare un Prelato, Assistente Spirituale dell'Ordine.

ARTICOLO III

Il Gran Maestro nomina le quattro Grandi Cariche dell'Ordine: il Gran Prefetto, il Gran Cancelliere, il Gran Tesoriere, il Gran Priore.

Nomina altresì da un minimo di sette ad un massimo di quindici Deputati i quali, unitamente ai Suddetti, formano la Reale Deputazione.

Il Presidente, i Vice Presidenti (normalmente due) ed il Segretario sono dal Gran Maestro scelti tra i Deputati che non rivestono cariche.

La durata, la decadenza o la riconferma delle quattro Grandi Cariche, del Presidente, dei Vice Presidenti, del Segretario e dei Deputati avviene unicamente per volontà e Decreto del Gran Maestro.

L'ordine di precedenza tra le Cariche dell'Ordine è il seguente: Gran Prefetto, Gran Cancelliere, Gran Tesoriere, Gran Priore, Presidente, Vice Presidenti, Segretario, Deputati (secondo l'anzianità di nomina nell'Ordine).

Allorquando la Carica di Gran Priore sia conferita a Cardinale di Santa Romana Chiesa lo Stesso, in riferimento alle precedenze, si collocherà subito dopo il Gran Prefetto.

CAPITOLO VI GOVERNO DELL'ORDINE

ARTICOLO I

La Sede del Gran Magistero è presso il Gran Maestro.

La Sede della Gran Cancelleria è in Napoli.

La Sede della Gran Cancelleria Operativa è in Roma.

ARTICOLO II

La Reale Deputazione è l'Organo consultivo collegiale dell'Ordine che il Gran Maestro o il Gran Prefetto potranno interpellare su questioni o problemi di particolare importanza.

La Reale Deputazione:

dà pareri e suggerimenti sulla organizzazione generale di tutte le opere civili e religiose in conformità della finalità dell'Ordine;

può proporre al Gran Maestro eventuali modifiche agli Statuti;

può formulare proposte di nomina.

ARTICOLO III

Per i provvedimenti di urgenza, in seno alla Reale Deputazione è costituito un Consiglio di Presidenza composto dal Gran Maestro, dalle quattro Grandi Cariche, dal Presidente e dal Segretario.

Potrà altresì avvalersi per pareri di loro competenza di un Consiglio Giuridico Magistrale e di una Commissione Araldica Magistrale.

ARTICOLO IV

Le attribuzioni del Presidente della Reale Deputazione sono, per espressa volontà del Gran Maestro:

disporre le convocazioni e presiedere le tornate;

aver cura della esecuzione delle deliberazioni prese.

ARTICOLO V

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assumerà le funzioni il Vice Presidente più anziano nella carica.

CAPITOLO VII ATTRIBUZIONI DELLE CARICHE

ARTICOLO I

Il Gran Prefetto è la prima Autorità dell'Ordine dopo il Gran Maestro, e, in Sua assenza, rappresenta il Gran Maestro.

In caso di mancanza del Gran Maestro, o durante la Sua minore età, ne assumerà le funzioni.

ARTICOLO II

Il Gran Cancelliere tiene in consegna i protocolli e i Decreti dell'Ordine nonché i documenti tutti riguardanti le nomine dei Cavalieri e delle Dame, compreso l'Archivio, pubblica i Ruoli ed i Bollettini, cura la corrispondenza, controfirma i Decreti di nomina, stabilisce tutto il Cerimoniale, custodisce il Labaro dell'Ordine.

In assenza del Gran Maestro o del Gran Prefetto rappresenta l'Ordine.

ARTICOLO III

Il Gran Tesoriere ha l'incarico di custodire e gestire i beni dell'Ordine, sovrintende ai mandati di pagamento, alle riscossioni delle somme per conto dell'Ordine e al rilascio delle relative quietanze; annualmente verifica e presenta al Gran Maestro il conto consuntivo dell'anno in corso e il bilancio preventivo per l'anno successivo, il tutto avvalendosi anche dell'operato di una ONLUS, appositamente costituita, sulla quale esercita una stretta sorveglianza.

Tutti i provvedimenti che comportino un onere finanziario devono essere preventivamente approvati dal Gran Tesoriere per la relativa copertura.

ARTICOLO IV

Il Gran Priore ha la soprintendenza spirituale dell'Ordine, provvede al coordinamento dei Cavalieri Ecclesiastici nella loro partecipazione alla vita dell'Ordine, ha la sorveglianza diretta sull'Organizzazione di tutte le Funzioni Religiose.

Il Gran Priore può essere assistito da un Vice Gran Priore, pure nominato dal Gran Maestro.

ARTICOLO V

Il Segretario della Reale Deputazione coadiuva il Gran Cancelliere nella tenuta della Cancelleria e nel disbrigo delle pratiche e della corrispondenza; dirama gli avvisi di convocazione della Reale Deputazione e redige i verbali delle Sue tornate, così come di quelle del Consiglio di Presidenza.

ARTICOLO VI

Nelle varie Regioni Italiane, così come nei Paesi Esteri, possono essere costituite delle Delegazioni o delle Rappresentanze.
Esse dovranno ottemperare a tutte le prescrizioni risultanti nel vigente “Regolamento dei Delegati”.

ARTICOLO VII

Sono consentite, nelle varie Nazioni, le Associazioni Nazionali dei Cavalieri Costantiniani e, in tal caso, la nomina dei Presidenti delle Associazioni stesse è fatta dal Gran Maestro, al quale verranno anche sottoposti per l’approvazione gli Statuti delle Associazioni da costituirsi.

CAPITOLO VIII TORNATE, DELIBERAZIONI

ARTICOLO I

La Reale Deputazione si riunisce in tornate ordinarie e straordinarie.
Le tornate ordinarie hanno luogo di massima una volta l’anno.
Le tornate straordinarie saranno tenute per disposizione del Gran Maestro.

ARTICOLO II

Gli atti delle delibere debbono essere firmati dal Presidente, dal Gran Cancelliere e dal Segretario.

CAPITOLO IX
FUNZIONI RELIGIOSE

Le funzioni religiose sono stabilite dal Gran Priore ed approvate dal Gran Maestro.


Funzioni religiose solenni da celebrarsi:

- A) Il 23 aprile, festività di San Giorgio;
- B) Il 14 settembre, festività della Esaltazione della Santa Croce;
- c) Il giorno anniversario della morte dell'ultimo Gran Maestro; nel corso di questa funzione la S. Messa solenne sarà officiata in suffragio delle Anime dei Gran Maestri, Cavalieri e Dame defunti.

CAPITOLO X

I presenti Statuti entrano in vigore il giorno 1 gennaio del 2019.

DATO IN NAPOLI IL GIORNO 8 DICEMBRE 2018



CARLO
GRAN MAESTRO

VISTO
IL CONSIGLIERE PER GLI ORDINI DINASTICI
ANTONIO BENEDETTO SPADA